

Allegato "B" alla Raccolta N. 18091

**STATUTO**  
**"AGRICOLTURA E' VITA"**

ente di formazione, innovazione e consulenza  
dell'agricoltura italiana e nei Paesi esteri

**Art. 1. Costituzione**

Per iniziativa della "CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - C.I.A.", ora "C.I.A. - Agricoltori Italiani" - Sistema Cia - è costituita "Agricoltura è Vita", associazione con personalità giuridica, ai sensi degli artt. 12 e seguenti c.c., operante in tutto il territorio nazionale ed estero, con sede in Roma (per il prosieguo: l'Ente).

**Art. 2. Scopi**

L'Ente ha lo scopo, senza finalità di lucro, di promuovere l'istruzione, la formazione professionale, tecnica e culturale degli imprenditori agricoli, dei lavoratori e degli operatori tecnici del settore agricolo ed alimentare, nonché la divulgazione, l'informazione tecnico-scientifica presso consumatori, utenti ed imprenditori in materia agricola, agroalimentare ed ambientale, nonché favorire il benessere degli agricoltori ed il rafforzamento delle Organizzazioni Agricole estere.

Pertanto, l'Ente:

- a) promuove, organizza e coordina attività di formazione professionale degli imprenditori agricoli, degli operatori delle filiere agroalimentari e dei sistemi agricoli territoriali e rurali, dei dipendenti e consulenti del sistema CIA, anche in collaborazione con gli enti soci e/o con le strutture confederali del sistema CIA e/o con le Organizzazioni estere degli agricoltori, e perseguendo l'obiettivo di costituirsi come Agenzia Formativa accreditata;
- b) svolge e promuove attività di ricerca tecnico-scientifica nel settore agricolo, agroalimentare ed ambientale e provvede alla diffusione e divulgazione delle nuove conoscenze e delle innovazioni, perseguendo l'obiettivo di accreditarsi come Centro per l'Innovazione Digitale nel settore agroalimentare in qualità di ADIH (Agrifood Digital Innovation Hub), in accordo con gli orientamenti delle Istituzioni europee;
- c) svolge attività di consulenza tecnica, agronomica, gestionale, aziendale, commerciale, legale, fiscale, finanziaria ed assicurativa alle imprese, alle strutture del sistema CIA, ad enti e società pubbliche e private, specialmente operanti nel territorio rurale;
- d) promuove il rafforzamento e l'ampliamento dei sistemi regionali dei Servizi di Sviluppo Agricolo e di Animazione Rurale;
- e) assiste, mediante propri tecnici e consulenti anche esterni, imprese, società ed enti pubblici o privati per la presentazione di progetti, programmi ed iniziative nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale e dello sviluppo rurale, anche finalizzati ad ottenere contributi e finanziamenti pubblici e/o

privati (regionali, statali o comunitari, esteri) ovvero elabora e presenta direttamente progetti in quest'ambito;

f) promuove iniziative per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi di imprese agricole, agroalimentari o operanti in territorio rurale in tutti i mercati interni, europei e dei paesi terzi;

g) organizza, con proprie strutture ed uffici, la tutela dei prodotti, dei marchi e delle denominazioni agroalimentari protette delle imprese che gliene facciano richiesta, sia in Italia che all'estero;

h) partecipa ad associazioni temporanee d'impresa o di scopo, sottoscrive accordi di cooperazione o contratti di collaborazione, per la realizzazione di progetti coerenti con gli scopi di cui al primo comma del presente articolo;

i) assume ogni altra iniziativa utile e opportuna, comunque diretta alla realizzazione dei propri scopi istituzionali;

j) svolge attività di consulenza, assistenza e coordinamento degli enti regionali soci, nell'ambito della loro attività;

k) stipula convenzioni con centri di ricerca, Università, Enti pubblici e privati ed istituzioni locali, regionali, nazionali e comunitarie, per promuovere la ricerca scientifica per l'applicazione di nuove tecnologie dirette a tutelare e migliorare l'ambiente, lo spazio rurale, anche con l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;

l) svolge attività di cooperazione estera in qualità di Agro Agenzia di Sviluppo anche finalizzata al supporto delle Organizzazioni estere degli agricoltori.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Ente potrà dotarsi di proprie strutture o usufruire di strutture di terzi; potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali e finanziarie che dovessero risultare utili al conseguimento delle sue finalità istituzionali.

#### **Art. 3 Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo illimitato; l'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, può deliberare lo scioglimento dell'Associazione stessa in ogni momento, nominando uno o più liquidatori e stabilendo i criteri per l'attribuzione dell'eventuale patrimonio netto.

#### **Art. 4 I Soci**

Sono soci dell'Ente:

1) la CIA Nazionale, socio promotore, in rappresentanza del sistema Cia;

2) gli Enti regionali e/o provinciali, costituiti su iniziativa dei rispettivi ambiti confederali della CIA, che perseguono analoghe finalità e scopi;

3) Enti privati che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Ente.

La qualità di socio non è trasmissibile. Essa non dà diritto alla distribuzione di utili, sotto qualsiasi forma.

#### **Art. 5 L'ammissione**

Il socio promotore è socio di diritto.

Gli Enti regionali o provinciali possono essere soci se i loro statuti sono conformi ai seguenti requisiti:

- a) scopi, funzioni, identità e valori devono conciliarsi a quelli del presente Statuto;
- b) le modalità di partecipazione degli associati debbono consentire un'effettiva vita democratica dell'Ente;
- c) deve essere garantito il versamento delle quote associative all'Ente, secondo modalità e quantità stabilite dall'Assemblea;
- d) l'uso della denominazione: "AGRICOLTURA E' VITA" e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dall'Ente, con espresso riconoscimento che la titolarità esclusiva di tale denominazione è dell'Ente, il quale, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'uso della denominazione e del simbolo. Gli Enti regionali o provinciali adottano la stessa denominazione, aggiungendo il nome della regione o della provincia corrispondente, finchè sono soci dell'Ente. In caso di risoluzione del rapporto associativo, per qualunque causa, il socio deve cessare immediatamente l'uso della denominazione, del logotipo e del simbolo.

Gli Enti privati che perseguono finalità analoghe a quelle dell'Ente, possono essere ammessi, per decisione del Consiglio Direttivo, se la loro adesione è funzionale agli interessi dell'Ente, anche limitatamente ad aree territoriali delimitate. Le domande per l'ammissione all'Ente debbono essere presentate al Consiglio Direttivo, il quale delibera sull'ammissione, verificata l'esistenza dei requisiti di ammissibilità e conformità dello Statuto ai principi sopra indicati, e provvede all'iscrizione dell'Ente regionale o provinciale nel libro degli associati, dopo che, da parte dello stesso, sarà stata versata la quota di adesione nella misura stabilita dall'Assemblea.

Per l'ammissione degli Enti privati, di cui al n. 3 del precedente art. 4, è necessario il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei membri del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 6 Perdita della qualità di socio**

Gli Enti regionali o provinciali possono perdere la qualità di socio:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento o cessazione dell'Ente regionale o provinciale a qualunque causa dovuti;
- c) per decadenza;
- d) per esclusione.

In caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualunque motivo, il socio non ha diritto al rimborso della quota versata all'atto della adesione e dei contributi versati nel corso del rapporto.

Il recesso, tranne che per giusta causa, deve essere esercitato con il preavviso scritto di almeno sei mesi, fermo l'obbligo dell'associato di versare interamente anche i contributi relativi

all'anno in cui il rapporto cessa di avere effetto. La domanda di recesso è presentata al Consiglio Direttivo che delibera su di essa.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo, quando vengono a mancare i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea, su richiesta del Consiglio Direttivo, nei confronti dei soci che si rendano inadempienti agli obblighi derivanti dal presente Statuto ed al rispetto delle delibere degli organi dell'Ente.

#### **Art. 7 Gli organi**

Sono organi dell'Ente:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 8 L'Assemblea**

All'Assemblea dell'Ente hanno diritto di partecipare i legali rappresentanti dei soci regolarmente iscritti nel relativo libro, almeno 20 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.

I legali rappresentanti dei soci possono delegare ad intervenire altra persona, purchè munita di delega scritta.

A ciascun socio rappresentato in Assemblea, come stabilito nel capoverso precedente, spetta un voto.

Per la partecipazione all'Assemblea i soci devono essere in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio annuale, nonchè ogni qualvolta lo decida il Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto (1/5) dei soci. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato.

Le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, sia rappresentato almeno un quarto (1/4) dei soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi (2/3) dei soci, compreso il rappresentante del socio promotore, ed, in seconda convocazione, con la presenza della metà (1/2) dei rappresentanti dei soci, compreso il rappresentante del socio promotore.

La delibera sullo scioglimento dell'Ente è adottata con le maggioranze previste dal precedente art. 3.

Le deliberazioni sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria devono essere adottate a maggioranza assoluta degli associati presenti.

#### **Art. 9 Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale;

b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo; i quattro quinti dei quali su proposta del socio promotore;

c) nomina i Revisori dei conti e il loro Presidente;

d) nomina il Presidente, e qualora ritenuto opportuno il Vice Presidente, su proposta del socio promotore;

e) delibera sulle quote di ammissione e sulle quote associative annuali;

f) delibera l'esclusione dei soci ai sensi del precedente art. 6;

g) approva gli eventuali regolamenti interni.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, e sullo scioglimento dell'Ente, nominando uno o più liquidatori, su indicazione del socio promotore.

La convocazione delle Assemblee deve indicare l'elenco delle materie da trattare, il luogo, ora e giorno della prima e seconda convocazione, che deve tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, e viene comunicata per lettera, fax o e-mail ai soci, da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata.

#### **Art. 10 Il Consiglio Direttivo**

La partecipazione al Consiglio Direttivo è onorifica.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 25 (venticinque) membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente qualora nominato. Esso dura in carica quattro anni.

Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo reputi necessario, o quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve essere comunicata, almeno otto giorni prima della data fissata, con avviso in forma di lettera, fax o e-mail, contenente: data, ora, luogo ed ordine dei lavori.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri di cui almeno uno tra quelli indicati dal socio promotore, e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione escluso quanto dal presente Statuto e dalla legge è demandato espressamente all'Assemblea; ed in particolare provvede a:

a) nominare uno o più direttori, definendone le competenze;

b) elaborare e stabilire il programma di attività dell'Ente;

c) nominare eventuali commissioni operative sui principali settori di attività dell'Ente;

d) predisporre il bilancio consuntivo ed il conto economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) deliberare sulle quote contributive annuali per i soci e su quelle di ammissione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

f) convocare l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio potrà delegare alcuni suoi poteri congiuntamente o disgiuntamente al Presidente o al Vice Presidente, se nominato,

ad eccezione di quanto previsto alla precedente lettera d).

#### **Art. 11 Il Presidente**

Il Presidente svolge il ruolo di indirizzo e coordinamento dell'Ente, presiede il Consiglio Direttivo di cui è membro ed ha il compito di convocarlo ogni volta lo ritenga opportuno.

Ha la legale rappresentanza anche in giudizio; nomina avvocati, procuratori ed arbitri. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea.

Dura in carica quattro anni, corrispondenti ai mandati del Consiglio.

#### **Art. 12 Il Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre Revisori effettivi due dei quali vengono designati, uno, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali) e, l'altro, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed in loro rappresentanza.

Un Revisore effettivo dovrà comunque essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto altresì di due Revisori supplenti i quali subentrano ai Revisori effettivi in caso di cessazione di questi dalla carica, precisandosi che comunque, qualora cessi dalla carica un Revisore effettivo designato da uno dei Ministeri di cui sopra, lo stesso verrà sostituito dalla Assemblea ordinaria, ai sensi del precedente art. 9, comma 1, lettera c), con altro Revisore effettivo designato dal relativo Ministero.

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Spetta al Collegio il controllo della regolarità amministrativa dell'Ente e del rispetto dello Statuto. I suoi componenti debbono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Ogni tre mesi almeno deve provvedere alla verifica di cassa.

Il Collegio riferisce sulle risultanze della sua vigilanza all'Assemblea ordinaria nonché ai rispettivi Ministeri dai quali sono stati designati i due Revisori effettivi di cui al primo comma del presente articolo. Nel caso che constati gravi irregolarità chiede, secondo i casi, la convocazione del Consiglio o dell'Assemblea e può procedere alla convocazione di quest'ultima nel caso in cui il Consiglio, se obbligato, non vi provveda.

#### **Art. 13 Il Patrimonio**

Per effetto della trasformazione di Cipat, il patrimonio netto dell'Ente è di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila e zero centesimi).

Esso sarà incrementato:

- a) dalle quote di ammissione degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali a qualsiasi titolo acquisiti;
- c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dalle riserve e dai fondi eventualmente deliberati

dall'Assemblea.

Durante la vita dell'Ente il patrimonio sociale e gli eventuali avanzi di gestione non possono essere ripartiti, neppure indirettamente, tra i soci.

I soci, nei cui confronti per qualunque motivo cessa il rapporto sociale, e i loro aventi causa non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Ente e non hanno diritto alla restituzione della quota associativa dell'anno in corso, fermo il loro dovere di versare questa ultima per intero anche se il rapporto inizia o si scioglie nel corso dell'anno solare di riferimento.

In caso di scioglimento dell'Ente, per qualunque motivo, il patrimonio netto residuo verrà devoluto a uno o più enti e/o organizzazioni, aventi fini simili e/o analoghi e/o complementari, indicati dal socio promotore.

#### **Art. 14 Le entrate**

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dagli associati;
- b) da eventuali erogazioni liberali, donazioni e contributi da chiunque erogati, compresi enti pubblici e privati nazionali, comunitari o internazionali;
- c) da qualsiasi altra entrata o cespite anche proveniente dalle attività commerciali, di consulenza ed assistenza svolte dall'Ente nell'ambito degli scopi previsti nel presente Statuto.

#### **Art. 15 Il bilancio**

L'Ente non persegue fini di lucro, ma è tenuto a perseguire il pareggio di bilancio.

L'esercizio sociale dell'Ente va dall'1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico e dallo stato patrimoniale e deve essere accompagnato da una nota integrativa e da una relazione sulla gestione.

Insieme al bilancio consuntivo viene predisposto un conto economico preventivo relativo all'esercizio successivo.

Il Collegio dei Revisori dei conti esprime il proprio parere scritto su di essi prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea e la relativa relazione deve essere allegata al bilancio.

#### **Art. 16 Riunioni per mezzo di telecomunicazioni**

Le riunioni degli Organi collegiali della Associazione (Assemblea, Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei conti) si possono svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento, ed, in particolare, alle seguenti condizioni delle quali dovrà essere dato atto nei relativi Verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione - anche a mezzo del proprio eventuale Ufficio di Presidenza - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, di regolare lo svolgimento della stessa e di constatare

e di proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al Soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che vengano indicate nell'avviso di convocazione a cura dell'Associazione le modalità di audio/video collegamento con le quali gli intervenuti potranno partecipare, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Soggetto verbalizzante.

Firmato:

Matteo ANSANELLI

Roberto GIACOBINI Notaio Sigillo